

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G05654 del 15/04/2014

Proposta n. 4449 del 18/03/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Zagarolo (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. CANI Piero, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Zagarolo (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. CANI Piero, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 07/08/2013 con prot. n. 306400 è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca un progetto di legittimazione – redatto dal perito demaniale Arch. Alberto Corradini – riguardante l'occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Zagarolo in favore del Sig. Cani Piero;
- per la proposta di legittimazione in esame il perito demaniale incaricato ha proceduto ad aumentare il canone di 10 annualità di interessi, conformemente a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 10 della Legge 16/06/1927, n. 1766, non risultando, il richiedente, in regola con i pagamenti dei canoni arretrati;
- in data 05/12/2013 con nota prot. n. 144868 il predetto progetto, con le correzioni apportate dalla struttura regionale competente in materia di usi civici, è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO

- che gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati e pubblicati in conformità della legge;
- che avverso agli stessi il Sig. Cani Piero ha presentato in data 07/02/2014, con nota acquisita al protocollo del Comune di Zagarolo al n. 3546/E, una osservazione in merito all'aumento del canone di 10 annualità di interessi operata dal perito demaniale con allegata la documentazione probante la propria regolarità con il pagamento dei canoni arretrati ex art. 10, comma 1°, L. 1766/1927;

- della dichiarazione del Sindaco del Comune di Zagarolo del 20/02/2014 attestante la regolarità del Sig. Cani Piero con il pagamento dei sopraccitati canoni;
- dell'avvenuto versamento del capitale di affrancazione, da parte del Sig. Cani Piero, come stabilito per lo stesso nel progetto di legittimazione ma senza l'aumento delle 10 annualità di interessi erroneamente imposte dal perito demaniale, ai fini della contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1928;

PRESO ATTO, altresì, che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- l'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- i terreni ricadono, nel vigente P.R.G. del Comune di Zagarolo, in Zona E Agricola;

RITENUTO di accogliere l'osservazione presentata dal Sig. Cani Piero relativa alla propria regolarità con il pagamento dei canoni ex art. 10, comma 1°, della Legge 1766/1927;

RITENUTO, pertanto, di poter legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Zagarolo con la contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica e senza l'aumento delle annualità di interessi previsto dal comma 1° dell'art. 10 della L. 1766/1927, di cui al progetto redatto dall'Arch. Alberto Corradini come corretto dalla struttura regionale competente in materia di usi civici, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz €
		Fg	Partt.			
CANI Piero , n. Zagarolo il 02/04/1957, C.F.: CNAPRI57D02M141U	Zagarolo	9	173	0.14.23	92,36	3.694,32
			294	0.03.65		
Totale				0.17.88	92,36	3.694,32

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di accogliere l'osservazione presentata dal Sig. Cani Piero relativa alla propria regolarità con il pagamento dei canoni ex art. 10, comma 1°, della Legge 1766/1927;
- di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Zagarolo, di cui al progetto redatto dall'Arch. Alberto Corradini come corretto dalla struttura regionale competente in materia di usi civici, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz €
		Fg	Partt.			
CANI Piero , n. Zagarolo il 02/04/1957, C.F.: CNAPRI57D02M141U	Zagarolo	9	173	0.14.23	92,36	3.694,32
			294	0.03.65		
Totale				0.17.88	92,36	3.694,32

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo di € 92,36 (novantadue/36), senza l'aumento delle 10 annualità di interessi previsto dal comma 1° dell'art. 10 della L. 1766/1927, il quale, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n. 332, viene contestualmente affrancato, a favore dell'occupatore sopra indicato, con l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di Zagarolo, del relativo capitale di affrancazione pari ad € 3.694,32 (tremilaseicentonovantaquattro/92);

- per effetto della legittimazione sopra riportata, i terreni oggetto del presente provvedimento diventa di esclusiva proprietà del Sig. Cani Piero, liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico;

- il capitale di affrancazione versato deve essere depositato presso la tesoreria del Comune di Zagarolo in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, previa autorizzazione della Regione Lazio;
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico del medesimo occupatore;
- il presente atto, adottato nell'interesse del Comune di Zagarolo, quale soggetto titolare dei diritti civici, e del soggetto privato summenzionato, dovrà essere registrato e trascritto presso l'Ufficio Territorio della Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono situati i beni, a cura dello stesso Ente, per produrre i conseguenti effetti giuridici, rispondendone in solido con il Sig. Cani Piero per gli aspetti fiscali e tributari.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani